



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

**Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2020 – sottomisura 17.1 - Decreto
Approvazione avviso pubblico a presentare proposte – Campagna assicurativa 2016 - vegetali**

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”;

VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO l’articolo 60, paragrafo 2, del citato Regolamento (UE) n.1305/2013 prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione del relativo programma;

VISTO, in particolare, l’art. 65 paragrafo 3, del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

VISTO l’art. 66 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l’autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

VISTO il Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n.1303/2013;

VISTA la Decisione Comunitaria n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), di seguito PSRN;

VISTO che, con la medesima Decisione, è stato fissato il finanziamento del FEASR al PSRN per un contributo di euro 963.000.000,00, a cui si aggiunge la quota nazionale pari ad euro 1.177.000.000,00, individuando, altresì, il 31 dicembre 2023 come data ultima per l'esecuzione delle spese afferenti al PNSR;

VISTA, in particolare, la sottomisura 17.1 "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante" del PSRN alla quale è assegnato un sostegno pari a euro 628.560.000,00 di contributo FEASR, cui si aggiunge la quota nazionale pari ad euro 768.240.000,00;

VISTA la decisione C(2016) 3757 del 13 giugno 2016 che approva la modifica del PSRN (CCI n. 2014IT06RDNP001) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

CONSIDERATA la modifica del PSRN (CCI n. 2014IT06RDNP001) notificata ufficialmente alla Commissione Europea in data 13 luglio 2017, in corso di adozione da parte dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che la citata sottomisura 17.1 del PSRN fornisce un sostegno agli agricoltori attraverso il pagamento di un contributo pubblico a carico del FEASR e del Fondo di Rotazione dell'IGRUE, pari al 65% delle spese sostenute per i premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n.183 e ss.mm.ii., relativa al "Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. – Codice in materia di protezione di dati personali;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10- ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 4, del sopracitato D.M. 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall’Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

VISTO il D.M. 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 1° febbraio 2015, reg.ne n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 e ss.mm.ii., ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

VISTO il Decreto n. 9618 del 28 aprile 2016 con il quale l’Autorità di Gestione del PSRN ha delegato all’Organismo pagatore AGEA le funzioni connesse alla trattamento, gestione ed istruttoria delle domande di sostegno della sottomisura 17.1;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 7 settembre 2016, reg.ne n. 2302, di conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale al dott. Emilio Gatto;

VISTO l’Avviso Pubblico n.24810 del 24 novembre 2015 e ss.mm e ii., attraverso il quale l’Autorità di Gestione del PSRN ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle Manifestazioni di interesse per l’accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 – campagna assicurativa 2016;

TENUTO CONTO della necessità di procedere all’attuazione della sottomisura 17.1 del PSRN, con particolare riferimento alla campagna assicurativa agricola 2016 per la quale gli agricoltori hanno già sostenuto lo sforzo finanziario per la sottoscrizione delle polizze;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

RITENUTO opportuno stabilire una dotazione finanziaria per la campagna assicurativa 2016 - vegetali proporzionato al profilo annuale della dotazione finanziaria assegnata al PSRN con la predetta decisione (C2015) 8312 del 20 novembre 2015 della Commissione europea e tenuto conto dell'ammontare di risorse finanziarie assegnato alla campagna assicurativa 2015;

RITENUTO opportuno che le decisioni dell'Autorità di Gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1 siano assunte attraverso una procedura trasparente e che tutti i potenziali beneficiari possano essere informati delle opportunità previste dal PSRN nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate;

CONSIDERATO che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è individuata quale Organismo Pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013;

DECRETA

Art. 1

(Approvazione avviso pubblico a presentare proposte – Campagna assicurativa 2016 - vegetali)

1. E' approvato l'allegato avviso pubblico a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 - campagna assicurativa 2016 - vegetali. L'avviso ed i suoi allegati sono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

(Dotazione finanziaria)

1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1 è pari ad euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) di cui euro 165.000.000,00 (centosessantacinquemilioni) a carico del Fondo di Rotazione ex Legge n. 183/1987 ed euro 135.000.000,00 (centotrentacinquemilioni) a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
2. Laddove la suddetta dotazione finanziaria non fosse sufficiente a far fronte alle proposte presentate ai sensi dell'avviso pubblico di cui al precedente articolo 1, l'Autorità di Gestione con successivo provvedimento, potrà incrementare le risorse disponibili tenendo conto delle richieste pervenute, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata dal PSRN alla sottomisura 17.1.
3. In caso di economie, le risorse non utilizzate saranno riassegnate alle annualità successive.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Mipaaf.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
Emilio Gatto

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
ANNUALITÀ 2016

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 - Misura 17 – Sottomisura 17.1, Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Colture vegetali - Annualità 2016. Avviso pubblico a presentare proposte.

Articolo 1 – Finalità ed obiettivi

La sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 (PSRN) è finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell’art. 37 del Regolamento UE 1305/2013. Detta sottomisura è cofinanziata con risorse dell’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge n. 183/1997.

La sottomisura persegue l’obiettivo di ampliare e migliorare l’offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si prefigge l’obiettivo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori.

Nelle more della decisione di approvazione da parte della Commissione Europea della versione del PSRN notificata in data 13 luglio 2017, il presente avviso, a completamento dell’iter procedurale avviato con l’Avviso Pubblico n.24810 del 24 novembre 2015 e s.m.i., reca una serie di disposizioni per l’individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per l’annata agraria 2016, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le risorse del Programma intervengono anche per le polizze agevolate relative all’assicurazione del raccolto dell’uva da vino che non hanno trovato copertura nell’ambito del plafond finanziario del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per l’annualità 2016.

L’entità delle risorse attribuite al presente avviso è definita in ragione della ripartizione annuale delle risorse finanziarie indicate nel PSRN per le misure di gestione del rischio, di cui all’art. 36 del Reg. (UE) n. 1305/2013: pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e

delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, fitopatie e da infestazioni parassitarie.

Articolo 2: Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

- “Agricoltore”: ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 1307/2013, per agricoltore s’intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica di detto gruppo dei suoi membri;
- “Agricoltore attivo”: ai fini delle misure di gestione del rischio un "agricoltore" s'intende attivo ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché ai sensi del DM 18 novembre 2014, del DM 26 febbraio 2015 e del DM del 20 marzo 2015;
- "Avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
- “Calamità naturale”: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;
- “Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN)”: strumento attuativo annuale del decreto legislativo n.102/04, che stabilisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa; area territoriale; calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;
- “Sistema informativo integrato “Sistema Gestione del Rischio” (SGR)” istituito ai sensi del Capo III del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella G. U. del 12 marzo 2015 e s.m.i., “ nel contesto del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), che garantisce l’armonizzazione e l’integrazione dell’informazione relativa a tale misura, nell’ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

- “Piano Assicurativo Individuale (PAI)”: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell’ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l’agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall’allegato B, lettera b), del DM 12 gennaio 2015 n. 162, modificato dai decreti 8 marzo 2016, n. 1018 e 31 marzo 2016, n. 7629;
- “Manifestazione di interesse”: documento presentato, ai sensi dell’Avviso Pubblico n.24810 del 24 novembre 2015 e dei decreti 8 marzo 2016 n. 1018 e 31 marzo 2016 n. 7629, per l’accesso ai benefici della sotto misura 17.1 "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante", di cui all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevista nell'ambito del Programma di sviluppo rurale nazionale;
- “Domanda di sostegno”: domanda di partecipazione al presente avviso pubblico presentata da un richiedente che perfeziona l’iter avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse;
- “Data di presentazione domanda di sostegno”: data di presentazione all’OP AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;
- “Domanda di pagamento”: domanda che un beneficiario presenta all’Organismo pagatore per ottenere il pagamento del contributo pubblico;
- “Operazione”: azione relativa alla sottoscrizione di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante, basata sul piano assicurativo individuale, selezionata dall’Autorità di Gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 17.1;
- “Durata dell’operazione”: periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante e la data di fine copertura assicurativa o, se antecedente, la data in cui il prodotto non è più in campo;
- “Operazione pienamente realizzata”: operazione per la quale è scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario;
- “Operazione completata”: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio è stato pagato alla Compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;
- “Utente qualificato”: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea;

- “Codice OTP”: Codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all’utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente.

Articolo 3: Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo articolo 4.

Articolo 4: Criteri di ammissibilità soggettivi

Ai fini dell’ammissibilità, ai sensi del presente avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

- a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- b) essere agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 ed ai sensi del DM 18 novembre 2014, del DM 26 febbraio 2015 e del DM del 20 marzo 2015;
- c) essere titolari di “Fascicolo Aziendale” ai sensi del D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 in cui deve essere dettagliato il piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell’assicurazione nonché i relativi titoli di conduzione validi per l’intera durata dell’operazione per la quale si richiede il contributo.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l’inammissibilità della domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell’avviso pubblico del 24 novembre 2015, n. 24810, e mantenuti nel corso dell’intera durata dell’operazione, salvo quanto previsto dal successivo art.16.

Articolo 5: Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Le operazioni oggetto di sostegno per la campagna assicurativa 2016, sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI.

La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa,

nonché le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n.102/2004 e s.m.i.. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le Compagnie di assicurazione e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

I richiedenti presentano domanda di sostegno e domanda di pagamento rispettivamente per la concessione e l'erogazione del contributo pubblico che sarà liquidato direttamente agli stessi dall'Organismo pagatore competente. Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi art. 6 e 7.

Articolo 6: Criteri di ammissibilità delle operazioni

Sono ammissibili ai fini del presente avviso, ai sensi dell'art. 65.6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse.

Il contratto assicurativo/certificato di polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR. Nel contratto assicurativo/certificato di polizza devono essere riportati i seguenti dati:

- intestazione della compagnia;
- codice identificativo della compagnia / agenzia/ intermediario;
- intestazione dell'assicurato;
- cuaa;
- campagna assicurativa di riferimento;
- tipologia di polizza;
- numero della polizza o del certificato;
- prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;
- varietà con eventuale Id da decreto prezzi;
- superficie assicurata;
- avversità assicurate;
- fitopatie assicurate;
- infestazioni parassitarie assicurate;
- valore assicurato;
- quantità assicurata;
- tariffa applicata;
- importo del premio;

- soglia di danno e/o la franchigia;
- data di entrata in copertura;
- data di fine copertura, (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra il Consorzio e la Compagnia di Assicurazione);
- nome del Consorzio contraente - (in caso di adesione a polizza collettiva).

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza o del certificato di polizza in caso di polizze collettive.

Nel contratto assicurativo, inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale.

La polizza, o il certificato di polizza per le polizze collettive, non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

La stipula della polizza, o del certificato di polizza in caso di polizze collettive, deve essere stata effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo art. 12 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2015 e non oltre il 14 novembre 2016.

6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni

Le polizze assicurative agevolate devono coprire esclusivamente rischi classificati come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti (articolo 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.

In ogni caso, le polizze devono coprire esclusivamente i rischi elencati nell'allegato M17.1-1 al presente avviso.

Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente avviso.

Per ogni Piano Assicurativo Individuale non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive.

Per ogni polizza o certificato di adesione a polizze collettive è ammesso l'abbinamento ad un solo Piano Assicurativo Individuale.

6.2 Produzioni assicurabili

Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell'allegato M17.1-3 del presente avviso.

6.3 Soglia e rimborso del danno

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 30% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata conformemente a quanto definito al successivo articolo 7.

Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o fitopatia o di un'infestazione parassitaria, che siano formalmente riconosciuti dalle autorità nazionali. Nel caso di avversità atmosferiche, il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione media annua dell'agricoltore.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Articolo 7: Impegni e Altri Obblighi

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso dell'annata agraria 2016.

Per ciascun prodotto, inoltre, le quantità assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati, fermo restando che ai fini del calcolo del contributo pubblico la quantità assicurabile non potrà superare la produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa.

La produzione media annua dell'agricoltore, per il calcolo della resa massima assicurabile, è determinata sulla base delle seguenti fonti: amministrative, dichiarative o attraverso benchmark di resa così come previsto dal DM n. 11079 del 29 maggio 2015 recante la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate, dalla nota dell'Autorità di Gestione del PSRN 2014-2020, n. 19214 del 17 settembre 2015, di chiarimento in materia di correttive delle

rese delle produzioni vegetali nonché dal Decreto n. 3824 dell'11 febbraio 2016 relativo all'aggiornamento della metodologia rese benchmark per le colture vegetali esclusa l'uva da vino ed altre disposizioni in materia di attestazione delle rese medie annue e delle rese massime assicurabili - anno 2016. I benchmark di resa per comune/prodotto, approvati con decreto ministeriale, prot.n. 4068 del 15/2/2016 e ss.mm.ii. sono consultabili sul sito internet del Mipaaf.

Il prezzo unitario assicurato di ciascun prodotto non può superare il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole, riportato nei decreti del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 2 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2016, del 7 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2016, dell'11 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016, del 1 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2016, e del 13 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 2016, di individuazione, tra l'altro, dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2016.

In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il Consorzio di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonché il pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore.

Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore.

Articolo 8: Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

- di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 e dal presente avviso pubblico con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
 - ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'articolo 4);
 - ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'articolo 6);
 - agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7);
- che per la realizzazione dell'operazione non ha ottenuto contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76, comma 8, del [D.Lgs. n. 159/2011](#) e ss.mm.ii.;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.5 del DM 28336/2015 "Piano assicurativo agricolo nazionale 2016" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza relativamente alle colture 2016 di cui al decreto n. 23546/2016 per l'uva da vino e all'emanando decreto per le altre produzioni vegetali.
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020, del contenuto del presente avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
- di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'articolo 17 del presente bando in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
 - a) le produzioni annuali dichiarate nel Piano Assicurativo Individuale;
 - b) le polizze/certificati sottoscritti in originale;

c) in caso di polizza individuale: la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di Assicurazione.

d) in caso di polizza collettiva: la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa.

- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'Organismo Pagatore competente, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata;
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;
- a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020;

- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020.

Articolo 9: Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla Compagnia di Assicurazione deve essere successiva, ai sensi dell'art. 60.2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, alla data di presentazione della manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'organo collettivo.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del Dlgs n. 50 "Nuovo codice degli appalti" e suo correttivo D.Lgs. n. 56/2017.

Articolo 10: Attività propedeutiche alla presentazione della Domanda di Sostegno

Al fine della presentazione della Domanda di Sostegno è necessario che il richiedente abbia:

- presentato Manifestazione di interesse nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso Pubblico n.24810 del 24 novembre 2015 e dei decreti 8 marzo 2016 n. 1018 e 31 marzo 2016 n. 7629;
- costituito o aggiornato il proprio Fascicolo Aziendale e il Piano di Coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile (art. 14 comma 2 a ai sensi del D M 162 del 12/1/2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 4 DM n. 162 del 12/1/2015) e alla verifica della validità del documento di identità;
- presentato il Piano Assicurativo Individuale PAI relativo alla campagna 2016, in conformità a quanto previsto dalla circolare emanata da Agea Coordinamento prot. N. ACIU.2015.305 del 2 luglio 2015 e ss.mm. e ii. e dalle Istruzioni operative OP AGEA n. 8 del 18 marzo 2016, qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse;

- provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalità indicate al successivo articolo 11.

Articolo 11: Presentazione della Domanda di Sostegno

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.

La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato M17.1-4, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto Organismo, secondo una delle seguenti modalità:

- a. direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
- b. in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA;

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di "utente qualificato", può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di sostegno possono essere presentate entro 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti:

- 1) il Piano Assicurativo Individuale (PAI);
- 2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo articolo 16, par. 3;
- 3) la polizza o, nel caso di polizze collettive, il certificato di polizza;
- 4) copia del documento di identità in corso di validità.

Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In merito al punto 3), si precisa che le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalità disponibili nel SGR. A tale scopo, pertanto, prima della presentazione della domanda di sostegno, nel caso di polizze individuali il richiedente deve recarsi al CAA presentando la polizza stipulata ovvero deve utilizzare le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato. Il termine ultimo di tale procedimento di informatizzazione delle polizze è fissato entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata valido per le finalità di cui all'articolo 19 del presente avviso.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Articolo 12: Termini per la sottoscrizione delle polizze o certificati di polizza per le polizze collettive

Ai fini dell'ammissibilità a contributo ai sensi del presente avviso pubblico, le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere stati sottoscritti entro le seguenti date, definite dal Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN 2016) approvato con decreto ministeriale n. 28336 del 23/12/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 01/03/2016 e ss.mm.ii:

- a) per le colture a ciclo autunno primaverile, entro il 15 luglio 2016;

- b) per le colture permanenti, entro il 15 luglio 2016;
- c) per le colture a ciclo primaverile, entro il 15 luglio 2016;
- d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, entro il 15 luglio 2016;
- e1) per le colture vivaistiche, entro il 31 ottobre 2016;
- e2) per le colture a ciclo autunno invernale, entro il 14 novembre 2016.

L'allegato M17.1-5 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture ammesse a sostegno elencate all'allegato M17.1-3.

Articolo 13: Istruttoria delle Domande di Sostegno

Conformemente a quanto indicato dal Reg. (UE) n. 809/2014, con particolare riferimento all'art. 48, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:

- a) alla ricevibilità delle domande.

La verifica di ricevibilità della domande comprende la completezza formale e documentale della stessa e include il rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda di cui all'art. 11. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno;

- b) al possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale.

In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilità. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di sostegno;

- c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo.

La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza e la spesa premi ottenuta applicando i parametri

contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n.3 del Piano assicurativo agricolo nazionale 2016 di cui al Decreto ministeriale n. 28336 del 23/12/2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 01 marzo 2016.

I criteri di calcolo per la determinazione dei parametri contributivi sono stati approvati con il citato Decreto ministeriale n. 28336 del 23/12/2015, con decreto dell'Autorità di gestione n. 23546 del 04/10/2016, (Approvazione procedura di calcolo e determinazione dei parametri contributivi uva da vino 2016) e con decreto dell'Autorità di gestione n.13554 del 11/05/2017 (Approvazione procedura di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo produzioni vegetali, esclusa uva da vino, e zootecniche 2016); sulla base delle disposizioni contenute in quest'ultimo provvedimento, non appena terminata la fase di informatizzazione delle polizze assicurative per i prodotti vegetali diversi dall'uva da vino, si procederà al calcolo ed all'approvazione dei relativi parametri contributivi. I suddetti parametri contributivi costituiscono la base informativa per la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati dai beneficiari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera e), del Reg. (UE) n.809/2014.

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della Polizza/Certificato e i dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione:

- delle quantità assicurate nei limiti fissati nel PAI;

- dei prezzi entro i massimali definiti nei seguenti provvedimenti:
 - 1) DM n. 25745 del 2 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2016, recante individuazione dei prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016;
 - 2) DM n. 5844 del 7 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2016, recante individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016;
 - 3) DM n. 10891 del 11 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016, recante individuazione di ulteriori prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016;

- 4) DM n. 13336 del 01 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2016, recante correzione del codice area riferito al prezzo unitario massimo delle produzioni agricole applicabile per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016;
- 5) DM n. 22157 del 13 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 2016, di integrazione Decreti 7 marzo 2016 e 11 maggio 2016: Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016 – determinazione prezzo uva da vino comune Regione Marche e individuazione unità di misura prodotto carciofo;

➤ delle superfici nel rispetto del valore del fascicolo aziendale.

La tipologia dei controlli effettuati e l'esito degli stessi sono registrati in lista apposita di controllo (check list). I controlli sono effettuati dall'Organismo Pagatore AGEA. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di sostegno, AGEA comunica, conformemente al successivo articolo 19, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. In caso di esito positivo della istruttoria la comunicazione avverrà esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN.

In caso di istruttoria che determini la non ammissibilità totale della domanda o in caso di riduzione proporzionale dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantità/prezzo/superficie), ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche il richiedente può presentare istanza di riesame secondo le modalità indicate al paragrafo successivo.

In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sarà pubblicato sul sito internet del Mipaaf e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

13.1 Modalità di presentazione istanza di riesame.

Entro e non oltre 10 gg dalla ricezione della comunicazione via PEC delle modalità per visualizzare le risultanze istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea

dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito, il richiedente può manifestare interesse a presentare istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nel precedente articolo 11.

Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Se il richiedente ha manifestato interesse a presentare istanza di riesame, lo stesso riceverà via PEC le istruzioni operative per procedere alla predetta presentazione.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo articolo 19, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

13.2 Approvazione delle domande e concessione del contributo

Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame, sono comunicati formalmente all'Autorità di Gestione del PSRN (AdG) dall'Organismo pagatore AGEA. L'AdG con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari e delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto di approvazione è pubblicato sul sito internet del Mipaaf e reso disponibile in ambito SIAN.

Articolo 14: Presentazione delle Domande di Pagamento

In seguito al provvedimento di concessione emesso dall'Autorità di Gestione e successivamente al pagamento della polizza o del certificato di polizza nel caso di polizze collettive, il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, presenta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2018, apposita domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel provvedimento di concessione. Tale domanda è presentata esclusivamente tramite i servizi di presentazione telematica messi a disposizione dall'OP AGEA, secondo una delle seguenti modalità:

- a. direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
- b. in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA;

Per il punto b, oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di "utente qualificato", può sottoscrivere la documentazione da presentare con *firma elettronica*, mediante codice OTP.

La domanda di pagamento, è compilata conformemente al modello definito dall'Organismo Pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:

- La documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata. In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla compagnia assicuratrice. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza; in quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda di pagamento prima che l'Organismo di difesa cui aderisce abbia trasmesso ad SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione. Il termine ultimo di tale procedimento di informatizzazione delle polizze è fissato entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
- La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:
 - Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto

a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita.

- Assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento.
- Carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza agevolata o al numero di certificato di polizza per le polizze collettive.
- Vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza agevolata o al numero di certificato di polizza per le polizze collettive.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I dati di riferimento dei documenti suddetti sono associati in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'Organismo Pagatore AGEA.

Articolo 15: Istruttoria delle Domande di Pagamento

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata da AGEA Organismo Pagatore e prevede:

- a) controlli amministrativi;
- b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione;

c) controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive;

a) Controlli amministrativi;

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

- alla ricevibilità delle domande stesse, inclusa la validità della certificazione antimafia ove previsto;
- alla conformità della polizza/certificato di polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno;
- ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;
- alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico.

b) Controlli in loco, per le domande selezionate a campione

I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento, nell'anno civile dall'organismo pagatore AGEA. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli in loco sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli in loco comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

In caso di esito positivo della istruttoria la comunicazione ai beneficiari avviene esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'organismo istruttore comunica, conformemente al successivo articolo 19, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria.

Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento (- a) controlli amministrativi e - b) controlli in loco) entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'articolo 13, paragrafo 1, "Modalità di presentazione istanza di riesame".

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'Organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti e a darne comunicazione ai singoli beneficiari tramite posta elettronica certificata o attraverso il portale SIAN con modalità opportunamente pubblicizzate. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità della spesa secondo le medesime modalità.

Per le domande relative a prodotti vegetali, di cui all'allegato 1 del PAAN 2016, per i quali sono stati presentati più piani assicurativi individuali, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera superficie in produzione investita con il medesimo prodotto per territorio comunale, si procede al pagamento solo dopo che sono state presentate ed istruite tutte le domande di pagamento relative al medesimo prodotto coltivato dal beneficiario in un territorio comunale.

c) Controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive;

Il controllo ex post è finalizzato a verificare, nel caso di polizze collettive, il pagamento da parte del consorzio/beneficiario all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza. Tali controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa ancora subordinata all'impegno di mantenimento della documentazione di cui all'art. 7, ultimo capoverso, e per le quali è stato pagato il contributo pubblico. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi ed in base ad un fattore casuale. L'Organismo istruttore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione delle liste di controllo (check list), comunica ai beneficiari, a mezzo posta elettronica certificata o attraverso il portale SIAN con modalità opportunamente pubblicizzate, l'esito dei controlli ex post.

Nel caso di istruttoria negativa risultante dal controllo ex post viene comunicata l'entità del recupero finanziario a cui viene sottoposto il beneficiario con eventuali sanzioni.

Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'articolo 13, paragrafo 1, "Modalità di presentazione istanza di riesame".

Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Articolo 16: Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle Domande di Sostegno e Pagamento

1. RITIRO DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'Organismo Pagatore AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del Reg UE 809/2014, sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento.

2. CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, l'Organismo Pagatore AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di Sostegno e/o Pagamento.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso

non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Le modalità operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg UE 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento.

3. CESSIONE DI AZIENDE

Ai sensi dell'art.8 del Reg. (UE) 809/2014, per cessione d'azienda si intende “la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate”.

La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire:

A. Prima del termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse. In tal caso il sostegno può essere concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario qualora:

- a) il cessionario provveda ad informare l'autorità competente dell'avvenuta cessione in domanda di sostegno e a chiedere la concessione del sostegno allegando alla domanda oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione anche la presentazione di richiesta di subentro alla manifestazione di interesse ed il PAI “volturato”. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;
- b) il cessionario presenti la domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso;
- c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso;
- d) il cessionario abbia volturato la contraenza della polizza/certificato e, in caso di pagamento del premio successivo alla cessione, abbia pagato il premio.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Reg. (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:

- i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della manifestazione di interesse sono conferiti al cessionario;
- ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono

attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;

- iii. l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente bando, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

B. Successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse.

Il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, qualora il cedente presenti:

- a) domanda di sostegno, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario;
- b) domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso;
- c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati di cui alla lett. A), punti i., ii., iii., rimangono il capo al cedente.

C. A seguito di successione "mortis causa".

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione "mortis causa", dopo la presentazione della manifestazione di interesse ma prima della presentazione della domanda di pagamento da parte del de cuius, il sostegno è concesso all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti alla lett. A) punti a), b), c) e, se del caso, d). Se la successione avviene dopo la presentazione della domanda di sostegno, quanto riportato al punto a) deve intendersi riferito alla domanda di pagamento. I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'art. 4, lett. a) e b), è svolta con riferimento al de cuius. In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati di cui alla lett. A), punti i., ii., iii., rimangono il capo all'erede.

Se il de cuius è deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del decujus e percepire il relativo contributo. In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Le modalità attuative per la gestione del fascicolo aziendale sono definite da Agea Coordinamento con proprio provvedimento.

Articolo 17: Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Le modalità di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni imputabili al mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi a carico dei beneficiari e richiamati nel presente avviso pubblico sono stabilite sulla base dei Reg. (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 nonché del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Su tali basi, in conformità all'art. 35 paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto in domanda di pagamento è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 35, paragrafo 2 del medesimo Reg. UE n. 640/2014, il sostegno richiesto è invece rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi di cui all'art. 7 del presente avviso. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi si tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

Alle riduzioni di cui al capoverso precedente può essere aggiunta una sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014.

Le modalità di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'allegato M17. 1-6 del presente avviso, ai sensi del decreto n. 20423 del 17 luglio 2017.

Articolo 18 Condizioni specifiche per il settore vitivinicolo

Le domande di aiuto presentate nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo che non hanno trovato copertura finanziaria attraverso tale strumento, a causa dell'esaurimento delle risorse FEAGA disponibili, si intendono presentate come domande di sostegno ai sensi del presente avviso. Possono presentare domanda di sostegno anche coloro che, avendo sottoscritto polizze agevolate a copertura dei rischi sull'uva da vino previa sottoscrizione della Manifestazione di interesse, non hanno presentato domanda di aiuto nell'ambito del programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo. Ai fini della ricevibilità delle stesse, i richiedenti sono tenuti ad apportare le eventuali integrazioni richieste dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento. Alle sopracitate domande di sostegno del settore vitivinicolo, nonché alle relative domande di pagamento, si applicano tutte le disposizioni di cui al presente avviso.

Articolo 19: Modalità di gestione della comunicazione con il Beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Autorità di Gestione: Via XX Settembre, 20 00187 ROMA, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it

PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it

Organismo Pagatore AGEA: Via Palestro, 81 - 00185 ROMA, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it

PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno attraverso posta elettronica certificata.

In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sarà pubblicato sul sito internet del Mipaaf e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

Articolo 20: Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico è pari al 65% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente avviso.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 21: Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a 300 milioni di euro, di cui 135 milioni di quota FEASR e 165 milioni di quota di cofinanziamento nazionale.

Articolo 22: Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del Mipaaf [i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2, della citata legge.](#)

Si precisa che, i termini indicati nella suddetta tabella, devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge 241/1990, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'Amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito della suddetta tabella.

Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente avviso è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela ai sensi del DPR 1199/71 modificato con L.69/2009.

In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

Articolo 23: Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Titolare del trattamento è l'Agazia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato dal Mipaaf al trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di Organismo Pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento.

La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.

Il sito web istituzionale dell'Agazia è il seguente: www.agea.gov.it

ALLEGATI

M17. 1-1 Elenco Rischi assicurabili

M17.1-2 Combinazioni rischi assicurabili

M17.1-3 Produzioni e tipologie assicurabili

M17.1-4 Modello Domanda di sostegno

M17.1-5 Tabella di corrispondenza tra cicli colturali e elenco colture

M17.1-6 Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1 (riduzioni e sanzioni)

Allegato M17.1- 1

Rischi assicurabili (Criterio di ammissibilità A.2.2.4)

1 RISCHI ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

1.1 – AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CATASTROFALI

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2. ALTRE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

1.2.1 AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI FREQUENZA

ECESSO DI NEVE
ECESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2 AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ACCESSORIE

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

1.3 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIOSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL' ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA

PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma)

1.4 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

Allegato M17.1-2

Combinazioni di rischi assicurabili (Criterio di ammissibilità A.2.2.5)

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
 - a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punti 1.1, 1.2 (avversità atmosferiche catastrofali + avversità atmosferiche di frequenza + avversità atmosferiche accessorie);
 - b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.1 (avversità atmosferiche catastrofali) e almeno 1 al punto 1.2.1 (avversità atmosferiche di frequenza);
 - c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.2.1 (avversità atmosferiche di frequenza) + eventualmente 1 o entrambe le avversità atmosferiche accessorie di cui al punto 1.2.2;
 - d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.1 (Avversità atmosferiche catastrofali).
2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato M17.1-1 punti 1.3 e 1.4.

Allegato M17.1-3

Elenco produzioni vegetali assicurabili (Criterio di ammissibilità A.2.3.1)

1) Produzioni vegetali e relative tipologie colturali

<p>UVA UVA DA VINO UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE UVA DA TAVOLA UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE</p> <p>FRUTTA ACTINIDIA ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE ALBICOCCHE ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE CILIEGE CILIEGIE PROTETTE NETTARINE NETTARINE PRECOCI NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE MELE MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA PERE PERE PRECOCI PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE PESCHE PESCHE PRECOCI PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE SUSINE SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE ARANCE MEDIO TARDIVE (varietà: moro, ovale calabrese, washington navel, valencia, tarocco comune, tarocco dal muso, tarocco giallo, tarocco scirè, vaniglia) ARANCE PRECOCI (varietà: navelina, tarocco nucellare) BERGAMOTTI CEDRO KUMQUAT LIMONI MEDI-MEDI TARDIVI (varietà: verdello) LIMONI PRECOCI (varietà: primofiore, invernale) MANDARANCE MANDARANCE PRECOCI MANDARINI MEDIO-TARDIVI (varietà: ciaculli) MANDARINI PRECOCI (varietà: avana o comune) POMPELMI SATSUMA CACHI CASTAGNE FICHI FICHI D'INDIA GELSI LAMPONI LAMPONI SOTTO RETE ANTIGRANDINE, MIRTILLI PROTETTI MIRTILLI MORE MORE SOTTO RETE ANTIGRANDINE NESPOLE DEL GIAPPONE MANGO RIBES RIBES SOTTO RETE ANTIGRANDINE UVA SPINA MANDORLE</p>	<p>NOCCIOLE NOCI PISTACCHI GIUGGIOLE MELAGRANE AVOCADO</p> <p>CEREALI AVENA FARRO FRUMENTO DURO FRUMENTO TENERO GRAMINACEE AUTUNNO VERNINE DA BIOMASSA (Orzo, Frumento, Segale e Triticale) MIGLIO ORZO SEGALÉ TRITICALE FRUMENTO DURO SEME FRUMENTO TENERO SEME ORZO SEME SEGALÉ DA SEME RISO RISO INDICA</p> <p>MAIS E ALTRE MAIS DA GRANELLA MAIS DA SEME MAIS DOLCE MAIS DA INSILAGGIO MAIS DA BIOMASSA SORGO SORGO DA BIOMASSA GRANO SARACENO</p> <p>ORTIVE E ORNAMENTALI AGLIO ASPARAGO BIETA DA COSTA BIETA LISCIA DA TAGLIO BROCCOLETTO BROCCOLO CARCIOFO CARDO CAROTA CAVOLFIORÉ CAVOLO CAPPUCCIO CAVOLO VERZA CAVOLO NERO CETRIOLI CIPOLLE CIPOLLINE COCOMERI FINOCCHI FIORI DI ZUCCHINA FRAGOLE FRAGOLE PROTETTE INSALATE MELANZANE MELONI PEPERONI PORRO RADICCHIO LATTUGA CICORIA</p>
--	--

<p>Segue ORTIVE E ORNAMENTALI</p> <p>ENDIVIA RAPA BARBABIETOLA ROSSA RAVANELLO SCALOGNO SEDANO SEDANO DA SEME SOIA EDAMAME SPINACI ZUCCA ZUCCHINA FIORE ZUCCHINE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE PISELLI PISELLI SEME BARBABIETOLA ROSSA SEME CAROTA SEME CAVOLFIORE SEME CAVOLI SEME CETRIOLI SEME CICORIA SEME CIPOLLA SEME FINOCCHIO SEME FAGIOLO SEME FAGIOLINO SEME INDIVIA SEME LATTUGHE SEME PORRO SEME RAPA SEME RAVANELLO SEME SPINACIO SEME ZUCCA SEME ZUCCHINE SEME ORTICOLE SOTTO SERRA ORTICOLE SOTTO TUNNEL FLORICOLE IN PIENO CAMPO FLORICOLE SOTTO SERRA FLORICOLE SOTTO TUNNEL FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</p> <p>POMODORI</p> <p>POMODORO CONCENTRATO POMODORO DA TAVOLA POMODORO PELATO</p> <p>ALTRE INDUSTRIALI</p> <p>BARBABIETOLA DA ZUCCHERO COLZA SENAPE GIRASOLE SOIA PATATA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME COLZA SEME GIRASOLE SEME PATATA DA SEME TABACCO</p> <p>OLIVE</p> <p>OLIVE OLIO OLIVE TAVOLA</p> <p>VIVAI</p> <p>ASTONI PIANTE FRUTTO NESTI DI VITI PIANTE DI VITI PORTA INNESTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA</p> <p>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO</p> <p>Arbusti Erbacee perenni Piante da fiore Palme</p>	<p>Segue VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO</p> <p>Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali</p> <p>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</p> <p>Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali</p> <p>VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE DI OLIVO VIVAI DI PIOPPI VIVAI DI VITI. VIVAI DI PIANTE FORESTALI</p> <p>ALTRE COLTURE</p> <p>ARACHIDI CECI CICERCHIA FAVINO FAVINO DA SEME LENTICCHIE LUPINI ERBA MEDICA ERBA MEDICA SEME ERBAI GRAMINACEE ERBAI LEGUMINOSE ERBAI MISTI LOIETTO LOIETTO DA SEME LUPINELLA PISELLO PROTEICO PRATO PRATO PASCOLO SULLA TRIFOGLIO TRIFOGLIO SEME ERBACEE DA BIOMASSA ARBOREE DA BIOMASSA PIOPPO SUGHERETE CANAPA CANAPA DA SEME LINO ANICE ANICE STELLATO ANICE STELLATO DA SEME BASILICO BASILICO DA SEME CORIANDOLO CORIANDOLO DA SEME CRESCIONE DA SEME LINO DA SEME NON TESSILE ANETO DA SEME PEPERONCINO PREZZEMOLO PREZZEMOLO SEME RUCOLA SEME MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PISTILLI ZAFFERANO BULBI LUPPOLO FIENO GRECO BORRAGINE PIANTE AROMATICHE PIANTE UFFICIALI GOJI FUNGHI COLTIVATI SOTTO PROTEZIONE QUINOA</p>
---	---

ALLEGATO M 17.1-4

Modello Domanda di sostegno

REGOLAMENTO (UE) n. 1305/2013
DOMANDA DI SOSTEGNO - PSRN 2014-2020
CAMPAGNA 2016

Domanda di sostegno per l'accesso ai benefici del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020
 Misura 17 - Gestione dei rischi - Sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblicato su GU XXX.
 Colture vegetali Annualità 2016

AUTORITA' DI GESTIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE
ORGANISMO PAGATORE AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	CODICE A BARRE <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">65390000000</div>
COMPILATO PER IL TRAMITE DI CODICE CAA SIGLA PROVINCI Progr. Ufficio OPERATORE	NUMERO IN CHIARO <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">65390000000</div>
DOMANDA: _____ In modifica della domanda numero: _____ INIZIALE <input type="checkbox"/> DI MODIFICA <input type="checkbox"/>	
BANDO: _____	

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) **SESSO** **COMUNE DI NASCITA** **PROVINCIA**
 _____ M F _____ _____

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) @ _____ **NUMERO TELEFONO** _____

RESIDENZA O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO **NUMERO TELEFONO**
 _____ _____

CODICE ISTAT **COMUNE** **PROVINCIA** **CAP**
 _____ _____ _____ _____

Comune Provincia

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME **NOME**
 _____ _____

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) **SESSO** **COMUNE DI NASCITA** **PROVINCIA**
 _____ M F _____ _____

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

USI DEL SUOLO E SUPERFICI CONDOTTE ALLA DATA **ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO**
 _____ _____

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

DATA DI PRESENTAZIONE **NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)**
 _____ _____

SEZIONE III - RIFERIMENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/PAI

DATA DI PRESENTAZIONE **NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)**
 _____ _____

SEZIONE IV - EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA DOMANDA OCM VINO

DATA DI PRESENTAZIONE **NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)**
 _____ _____

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CJAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

6539000000

QUADRO C - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :

ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le colture vegetali - Annualità 2016, **chiede** di essere ammesso al sostegno previsto dalla misura 17, sottomisura 17.1 di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020;

A tal fine **dichiara**:

- di essere in possesso, dalla data di presentazione della MI e per tutta la durata dell'operazione, di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 e dall'avviso pubblico per accedere alla predetta sottomisura, con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità soggettivi di cui agli articoli 3 e 4;
- che l'operazione per la quale è richiesto il sostegno, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal PSRN e dall'avviso pubblico con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità delle polizze/certificati di polizze di cui all'articolo 6 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda di sostegno non ha ottenuto contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche;

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 n. 2014IT06RDP001 rev. 4.1, del contenuto del bando di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda e che le proposte di modifica alla modalità di attuazione della sottomisura 17.1, se approvate da parte della Commissione Europea, concorrono a determinare il criterio di approvazione della domanda di sostegno;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale e nell'avviso pubblico della sottomisura;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.5 del DM 28336/2015 "Piano assicurativo agricolo nazionale 2016" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza, determinati sulla base dei criteri di cui al decreto n. 23546/2016 per l'uva da vino e al decreto n. 13554/2017 per le altre produzioni vegetali.
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 17 dell'avviso pubblico della sottomisura in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante: a) le produzioni annuali dichiarate nel Piano Assicurativo Individuale; b) la polizza/certificato sottoscritti in originale; c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzionali istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali;
- di essere consapevole che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza dei criteri di ammissibilità e degli altri obblighi definiti ai sensi della normativa unionale e riportati nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 relativi alla tipologia di intervento oggetto della presente domanda;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'Organismo Pagatore competente, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata, ed, in particolare, che in caso di esito completamente positivo dell'istruttoria, la comunicazione avverrà solo mediante pubblicazione su sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli.

Si impegna inoltre :

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nell'Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: _____ il: _____

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALEESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: _____ N° _____ Data _____
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)**IN FEDE**

_____ Firma del richiedente o del rappresentante legale

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

6539000000

QUADRO D - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA**TIPO DI DOCUMENTO**

Codice Descrizione

CAA:

UFFICIO:

OPERATORE :

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

- 1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
- 2) il produttore ha firmato la domanda;
- 3) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
- 4) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

Data:

Firma dell'operatore di SEDE del CAA che
ha curato la compilazione e la stampa
della domanda

Il sottoscritto, in qualità di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -
xxxx - xx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite
dall'Organismo pagatore Agea.

in qualità di

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA

AVVERSITA', INFESTAZIONI PARASSITARIE, FITOPATIE ASSICURATE

COMBINAZIONE DI RISCHI ASSICURATI:

AVVERSITA' :

INFESTAZIONI PARASSITARIE:

FITOPATIE:

ENTE PUBBLICO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

6539000000

ENTE PUBBLICO: SI/NO

CIG e ESTREMI DELL'ATTO che perfeziona la procedura di gara (atto di AGGIUDICAZIONE o contratto) (DATA e, eventuale, PROTOCOLLO)

obbligatorio

Allegare atto (atto di aggiudicaz. O contratto)

obbligatorio

ALLEGATO M 17.1-5

(*) LEGENDA 2016: colonna DATA (cfr. art. 12 dell'avviso pubblico)

1 : 15 luglio - colture a ciclo autunno primaverile e permanenti

2 : 15 luglio - colture a ciclo primaverile

3 : 15 luglio - colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate

4a : 31 ottobre - colture vivaistiche

4b : 14 novembre - colture a ciclo autunno-invernale

5 : 31 ottobre - piante a semina/trapianto differite

CODICE	PRODOTTO	DATA(*)
C01	ACTINIDIA	1
D69	ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D01	AGLIO	2
C02	ALBIOCOCHE	1
D70	ALBIOCOCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
H38	ANETO SEME	2
C80	ANICE	2
D53	ARACHIDI	2
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	4b
H02	ARANCE PRECOCI	4b
D03	ASPARAGO	2
C81	ASTONI PIANTE FRUTTO	4a
C43	AVENA	1
H53	AVOCADO	4b
L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO SEME	2
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	2
C82	BASILICO	2
H26	BASILICO DA SEME	2
C63	BERGAMOTTO	4b
D05	BIETOLA DA COSTA	4b
H88	BIETOLA DA COSTA SEME	5
C67	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	2
D50	BIETOLA ROSSA SEME	5
H86	BORRAGINE	2
D90	BROCCOLETTO	4b
C83	BROCCOLO	4b
D96	BUNCHING ONION SEME	4b
C36	CACHI	1
D06	CANAPA	2
C84	CANAPA DA SEME	2
L04	CAPPERO	1
C27	CARCIOFO	4b
D07	CARDO	3
D08	CAROTA	5
D46	CAROTA SEME	5
D33	CASTAGNE	1
D09	CAVOLFIORE	4b
D52	CAVOLFIORE SEME	4b

C69	CAVOLI SEME	4b
D10	CAVOLO CAPPUCCIO	4b
H55	CAVOLO NERO	4b
D11	CAVOLO VERZA	4b
D12	CECI	1
C64	CEDRO	1
D13	CETRIOLI	3
C70	CETRIOLI SEME	3
D54	CICERCHIA	1
C71	CICORIA SEME	5
C37	CILIEGIE	1
D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D91	CILIEGIE SOTTO TUNNEL	1
C72	CIPOLLA SEME	4b
C54	CIPOLLE	4b
D14	CIPOLLINE	4b
C33	COCOMERI	2
D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA	1
D55	COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA	1
C32	COLZA	1
D45	COLZA SEME	1
C85	CORIANDOLO	2
C86	CORIANDOLO DA SEME	2
H76	CRESCIONE DA SEME	2
L07	CRISANTEMO SEME	2
H99	ECHINACEA PARTE AEREA	2
H98	ECHINACEA RADICI	2
D93	ENDIVIA	5
H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	2
D15	ERBA MEDICA	1
C68	ERBA MEDICA SEME	1
C87	ERBAI GRAMINACEE	1
C88	ERBAI LEGUMINOSE	1
C89	ERBAI MISTI	1
H97	FACELIA DA SEME	2
C45	FAGIOLI	5
C47	FAGIOLINI	5
D98	FAGIOLO DA SEME	3
D16	FARRO	1
D97	FAVA SEME	3
D17	FAVE	3
D18	FAVINO	3
H95	FESTUCA DA SEME	1
C44	FICHI	1
C42	FICO D'INDIA	1
H45	FIENO DI LUPINELLA	1
H78	FIENO GRECO	1
D19	FINOCCHI	5
D51	FINOCCHIO SEME	5
H27	FIORI DI ZUCCHINA	5
D20	FIORI IN PIENO CAMPO	3
D25	FLORICOLE SOTTO SERRA	4a

H90	FLORICOLE SOTTO SERRA (MQ)	4a
D73	FLORICOLE SOTTO TUNNEL	4a
H94	FLORICOLE SOTTO TUNNEL (MQ)	4a
C38	FRAGOLE	2
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	4b
D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	4b
D34	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
H10	FRUMENTO DURO	1
H12	FRUMENTO DURO SEME	1
H79	FRUMENTO POLONICO	1
H11	FRUMENTO TENERO	1
H13	FRUMENTO TENERO SEME	1
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1
H51	FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	4a
H47	FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	4a
H49	FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	4a
L01	FUNGHI DA COLTIVAZIONE	5
D56	GELSO	1
L06	GERMOGLI DI BAMBU'	1
C48	GIRASOLE	2
D48	GIRASOLE SEME	2
H36	GIUGGILOLO	1
D95	GOJI	1
H14	GRANO SARACENO	2
C73	INDIVIA SEME	5
D21	INSALATE	5
D35	KUMQUAT	4b
C52	LAMPONE	1
H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D21	LATTUGA	5
C74	LATTUGHE SEME	5
D22	LENTICCHIE	2
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	4b
H04	LIMONI PRECOCI	4b
C91	LINO	2
H28	LINO DA SEME NON TESSILE	2
H18	LOIETTO	2
C92	LOIETTO DA SEME	2
H17	LUPINI	2
H77	LUPPOLO	1
C03	MAIS DA GRANELLA	2
D23	MAIS DA INSILAGGIO	2
C39	MAIS DA SEME	2
D24	MAIS DOLCE	2
L58	MAIS DA BIOMASSA	2
C25	MANDARANCE	4b
H05	MANDARANCE PRECOCI	4b
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	4b
H07	MANDARINI PRECOCI	4b
C61	MANDORLE	1
L02	MANGO	1
C58	MELANZANE	3

C04	MELE	1
H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1
D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
H35	MELOGRANO	1
C34	MELONI	3
C93	MIGLIO	2
D77	MIRTILLI SOTTO RETE	1
C51	MIRTILLO	1
D37	MIRTO	1
C66	MORE	1
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	1
D57	NESTI DI VITI	1
C05	NETTARINE	1
C06	NETTARINE PRECOCI	1
D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C59	NOCCIOLE	1
D42	NOCE PIANTE	4a
D38	NOCI	1
C41	OLIVE OLIO	1
C40	OLIVE TAVOLA	1
H50	OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	4a
H93	OLIVO IN VASO	4a
H46	OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	4a
H48	OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	4a
C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
D80	ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	4a
C95	ORTICOLE SOTTO SERRA	5
D81	ORTICOLE SOTTO TUNNEL	5
C29	ORZO	1
D60	ORZO SEME	1
L69	ORZO DA BIOMASSA	1
L09	PASTONE DI MAIS	2
C35	PATATE	2
H24	PEPERONCINO	2
C22	PEPERONI	3
C07	PERE	1
C08	PERE PRECOCI	1
D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C09	PESCHE	1
C10	PESCHE PRECOCI	1
D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C11	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	3
ND	PIANTE AROMATICHE	2
D26	PIANTE OFFICINALI	2
H44	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	5
H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	5
H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	4a
D41	PIOPPO	1

C46	PISELLI	3
C96	PISELLO PROTEICO	3
D47	PISELLO SEME	3
C57	PISTACCHIO	1
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	3
C12	POMODORO CONCENTRATO	3
C13	POMODORO DA TAVOLA	5
C14	POMODORO PELATO	3
D36	POMPELMO	1
D27	PORRO	4b
C75	PORRO SEME	4b
C97	PRATO	1
C98	PRATO PASCOLO	1
C99	PREZZEMOLO	5
D43	PREZZEMOLO SEME	5
H42	PSILLIO	2
D94	QUINOA	2
D28	RADICCHIO/CICORIA	5
D61	RAPA	2
C76	RAPA SEME	2
D29	RAVANELLO	5
C77	RAVANELLO SEME	5
C62	RIBES	1
C15	RISO	3
D63	RISO INDICA	3
D39	ROSA CANINA	2
H29	RUCOLA DA SEME	5
C60	SATSUMA	4b
D64	SCALOGNO	4b
D30	SEDANO	5
D31	SEGALE	1
D65	SEGALE DA SEME	1
L79	SEGALE DA BIOMASSA	1
H41	SENAPE BIANCA	2
C31	SOIA	2
D99	SOIA EDAMAME	2
C30	SORGO	2
H39	SORGO DA SEME	2
L79	SORGO DA BIOMASSA	2
C56	SPINACI	5
C78	SPINACIO SEME	5
H89	SULLA DA SEME	2
C16	SUSINE	1
C17	SUSINE PRECOCI	1
D86	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D87	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C18	TABACCO	3
H91	TAPPETO ERBOSO	4a
H20	TRIFOGLIO	1
D44	TRIFOGLIO SEME	1
C49	TRITICALE	1
H40	TRITICALE DA SEME	1

L86	TRITICALE DA BIOMASSA	1
H82	UVA DA VINO COMUNE	1
H80	UVA DA VINO D.O.C.	1
H73	UVA DA VINO VARIETALE	1
H85	UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
H83	UVA D.O SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C19	UVA DA TAVOLA	1
C20	UVA DA VINO	1
H81	UVA DA VINO I.G.T.	1
D88	UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
H84	UVA I.G. SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D66	UVA SPINA	1
D89	UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	1
L03	UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	4a
C53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	4a
D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	4a
C55	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	4a
H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	4a
H31	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	4a
H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	4a
H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	4a
H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	4a
H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	4a
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	4a
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	4a
H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	4a
H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	4a
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	4a
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	4a
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	4a
H30	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
C65	VIVAI DI PIOPPI	4a
C21	VIVAI DI VITI	4a
H25	ZAFFERANO	4b
H34	ZAFFERANO BULBI	4b
D32	ZUCCA	2
C79	ZUCCA SEME	2
D68	ZUCCHINA FIORE	5
C50	ZUCCHINE	5
D49	ZUCCHINE SEME	5

ALLEGATO M17.1-6
PSRN 2014-2020
Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 24 del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, il presente provvedimento reca disposizioni in materia di sanzioni amministrative applicabili al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) 2014-2020 – Sottomisura 17.1, comminabili sotto forma di riduzioni dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando in tal caso l'esclusione dal sostegno stesso.

Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente provvedimento, oltre all'eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate dall'Organismo pagatore AGEA ai beneficiari della sottomisura 17.1 nel caso in cui, a seguito dei controlli amministrativi ed *in loco* effettuati sulle domande di pagamento presentate dagli stessi beneficiari oppure dei controlli ex post, vengano riscontrate violazioni o inadempienze in relazione alle condizioni di ammissibilità previste per detta sottomisura, compresa l'ammissibilità delle spese.

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente provvedimento si adottano le presenti definizioni:

Autorità di gestione (ADG): Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf);

Organismo pagatore (OP): Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

Beneficiario: il proponente che ha avuto accesso ai benefici della sottomisura 17.1 del PSRN responsabile dell'attuazione dell'operazione;

Domanda di sostegno: domanda presentata dal proponente per ottenere la concessione del sostegno;

Domanda di pagamento: la domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento del contributo pubblico;

Operazione: un progetto o un gruppo di progetti selezionati dalla Autorità di gestione che i beneficiari si impegnano a realizzare e che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della sottomisura;

Condizioni di ammissibilità: criteri di ammissibilità, impegni e gli altri obblighi che devono essere rispettati dai beneficiari per la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;

Criteri di ammissibilità: requisiti di accesso ai benefici della sottomisura, finalizzati al conseguimento degli obiettivi della stessa, che devono essere rispettati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda di sostegno e per l'intera durata dell'operazione;

Impegni: azioni che i beneficiari si impegnano a realizzare per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;

Altri obblighi: ulteriori requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale che devono essere rispettati dai beneficiari e che, seppur non necessari per avere accesso ai benefici della sottomisura e non generando pagamenti per gli stessi beneficiari, sono comunque di necessaria applicazione per l'attuazione delle operazioni;

Gravità della violazione/inadempienza: è data dalla rilevanza delle conseguenze della violazione/inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati;

Entità della violazione/inadempienza: dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme;

Durata della violazione/inadempienza: dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;

Ripetizione della violazione/inadempienza: dipende dal fatto che siano state accertate violazioni/inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa sottomisura o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

3. VIOLAZIONI/INADEMPIENZE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato se non sono rispettati i criteri di ammissibilità previsti dal programma e dalle sue disposizioni attuative. In caso di mancato rispetto, inoltre, gli importi già erogati agli stessi beneficiari sono recuperati integralmente.

4. VIOLAZIONI/INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI

Il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale e dalle sue disposizioni attuative.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui alle successive sezioni 1, 2 e 3.

Inoltre, ove si accerti la ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno della sottomisura 17.1 con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.

Infine, sulla base di quanto previsto dall'art. 20, paragrafo 3, ultimo capoverso, del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 anche le violazioni degli impegni/obblighi riportati nella sezione 3 dell'Allegato 1 comportano sempre l'esclusione del beneficiario dal sostegno della sottomisura 17.1 ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.

Il recupero degli importi eventualmente già erogati viene effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l'entità della riduzione del sostegno sia superiore all'importo ancora da erogare al beneficiario.

5. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO

In luogo della riduzione del sostegno, l'Organismo pagatore può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporti una sanzione amministrativa.

Tale sospensione è prevista soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sarà applicata nei casi in cui gli Indici di verifica di cui all'allegato 1 prevedano il massimo grado di gravità, entità e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione dell'Organismo pagatore di poter rimediare all'inadempienza entro il termine di tre mesi.

La sospensione è annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione dell'Organismo pagatore, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, l'Organismo pagatore applica la sanzione.

In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

6. SANZIONI APPLICABILI IN RELAZIONE ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

I pagamenti da effettuare al beneficiario sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi e, se del caso, *in loco* delle domande di pagamento.

L'Organismo pagatore esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno, sulla base delle disposizioni sull'ammissibilità della spesa stabilite nel PSRN e nelle disposizioni attuative dello stesso. Il calcolo degli importi ammissibili al sostegno si basa anche sulla verifica della resa, del prezzo e della superficie ammissibili.

L'Organismo pagatore determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento presentata dal beneficiario e dell'atto di concessione dell'AdG;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domande di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b).

Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Organismo pagatore di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda di pagamento o se l'Organismo pagatore accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La suddetta sanzione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli *in loco* di cui all'articolo 49 del Reg. (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli *in loco* delle operazioni in questione.

7. ORDINE DELLE RIDUZIONI

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi (cfr. Par. 4) sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese (cfr. Par. 6).

In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

- 1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile sulla base del Par. 6;
- 2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi, sulla base del Par. 4.

Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al precedente punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

8. DOLO O NEGLIGENZA

In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e gli importi già erogati sono integralmente recuperati.

9. APPLICAZIONE DI INTERESSI

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario.

10. FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Nell'applicazione del presente provvedimento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 2.2 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

SEZ. 1– METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI

Sulla base di quanto previsto dall'allegato 6 del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella sezione 2 del presente allegato sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x \leq 4,00$	7%
$x > 4,00$	15%

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione.

La procedura sopra indicata non si applica nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, laddove applicabili. In tal caso, le percentuali da applicare sono quelle stabilite dalla Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013, relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.

In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario.

SEZ. 2– INDICI DI VERIFICA

	IMPEGNI E OBBLIGHI	Violazione	%	Gravità	Entità	Durata
1.	<p><i>Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole, nel corso dell'annata agraria.</i></p> <p>L'indice di verifica applicabile al presente obbligo è la superficie assicurata a livello comunale per prodotto.</p> <p>Se la superficie assicurata per ciascun prodotto è inferiore a quella condotta dall'agricoltore in un determinato territorio comunale si applicano i punteggi indicati a lato, basati sull'entità della violazione.</p>	SUPERFICIE	>0 - ≤15	1	1	1
			>15 - ≤50	3	3	3
			>50	5	5	3

SEZ. 3– DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Sulla base di quanto previsto al paragrafo 4, quarto capoverso del presente documento, la violazione/inadempienza dei seguenti impegni/obblighi comporta sempre l'esclusione del beneficiario dal sostegno della sottomisura 17.1 ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

- non devono sussistere nei confronti del beneficiario **cause di divieto, di decadenza o di sospensione**, di cui agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011;
- il beneficiario non deve essere sottoposto a **pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire** fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- il beneficiario **deve disporre ed esibire**, se richiesto in sede di controllo per i cinque anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico, **idonea documentazione** comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la spesa sostenuta;
- il **beneficiario deve autorizzare l'Autorità' competente all'accesso**, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del beneficiario per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto.